



Rosanna Fattibene *

Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione**

SOMMARIO: 1. Topografia, sintassi e semantica della formulazione dell'art. 9, co. 3, Cost. – 1.1. (*segue*)...nella sua dimensione spaziale. – 1.2. (*segue*)... e in quella temporale. – 2. Proiezioni, in punto di 'tutela', della lettura in senso ecocentrico del novellato art. 9 Cost., quanto alle dimensioni sopra evidenziate. – 2.1. La tutela nella Costituzione. – 2.2. La tutela nelle dinamiche giuridiche.

1. Topografia, sintassi e semantica della formulazione dell'art. 9, co. 3, Cost.

Alla novella dell'art. 9 Cost., realizzata con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, è stato rivolto un duplice ordine di critiche. Per un verso, di sostanziale inutilità, in ragione del suo carattere meramente riproduttivo dello *status quo* della tutela ambientale¹, raggiunto per via di un pregresso e complesso percorso². A questo, com'è noto, hanno contribuito avanzamenti legislativi (di legislazione

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico - Università degli Studi di Salerno.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

¹ In ordine a questa critica mossa alla l. cost. n. 1/2022, v., per tutti, T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica, paper* - 23 giugno 2021, in *federalismi.it*, 3, 4 ss.; nello stesso senso, ma con specifico riguardo all'introduzione, nell'art. 9 Cost., del riferimento alle generazioni future, si pone I. CIOLLI, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *Dir. conti*, 1-2021, 60, 61. Oltre che «inutile, forse [anche] dannosa, al limite stupida», considera, invece, la novella in parola G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente, paper* - 1 luglio 2021, in *federalismi.it*, 2. Di medesimo avviso, G. SEVERINI - P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *Giust. insieme*, 22 settembre 2021.

² Avviatosi sull'onda della spinta ecologista, palesatasi, in Italia, a partire dagli anni Sessanta e che ha portato, in prima battuta, ad nucleare la tutela dell'ambiente da quella del paesaggio esplicitata in Costituzione, per 'conquistare', in un momento successivo, la qualificazione di 'bene unitario' e 'valore primario ed assoluto', a partire dalla sentenza n. 641/1987 della Corte costituzionale. Questa, anche di recente, ha ribadito la formula, in particolare con la sent. n. 24/2022. Nello stesso senso, v. anche pronunce precedenti, quali le nn. 189 e 201 del 2021).

ordinaria ma soprattutto costituzionale³), giurisprudenziali (di giurisprudenza costituzionale⁴, in particolare, ma anche amministrativa⁵), nonché dottrinari⁶.

Per altro verso, all'avvenuta riforma è stata imputata anche la scarsa o nulla innovatività, pure da più voci e per diversi aspetti ritenuta necessaria⁷.

³ Il riferimento è rivolto alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, avvenuta con la l. cost. n. 3/2001 e, in specie, dell'art. 117 Cost. Di questa novella può dirsi, anzi, che sia stata in qualche modo antesignana di quella dell'art. 9 Cost., quantomeno nel senso di aver anticipato l'inserimento, in Costituzione – nel ripartirli, sotto forma di materie, tra la competenza del legislatore statale e quella del legislatore regionale –, di alcuni degli elementi che sarebbero poi stati collocati nell'alveo dei Principi fondamentali, con la l. cost. n. 1/2022. I due interventi del legislatore costituzionale si distinguono, però, per un ben diverso spessore, di cui si avrà modo di dire nel seguito delle nostre riflessioni.

⁴ Sulla quale cfr. M. BELLOCCI - P. PASSAGLIA (a cura di), con la collaborazione di E. RISPOLI, *La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di «ambiente» e di «beni culturali» (2002-2015)*, reperibile in *Corte costituzionale*, www.cortecostituzionale.it, 1 ss.; CORTE COSTITUZIONALE - SERVIZIO STUDI, *La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale (2002-2015)*, aprile 2015, a cura di R. Nevola, anch'esso reperibile in *Corte costituzionale*, www.cortecostituzionale.it, 1 ss.; R. BIFULCO, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, in *Corti Supreme e Salute*, 2-2019, 305 ss.; M. DE GIORGI, *Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di "tutela dell'ambiente"*, in *Ist. fed.*, 3/4-2010, 405 ss. Se si vuole, si può ripercorrere l'evoluzione legislativa e della giurisprudenza costituzionale in materia, con prevalente riferimento al 'paesaggio', anche in R. FATTIBENE, *L'evoluzione del concetto di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale: dalla cristallizzazione all'identità*, in *federalismi.it*, 10-2016, 2 ss.

⁵ Per le peculiarità del giudizio amministrativo in materia ambientale, v. M. ROVERSI MONACO, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza amministrativa. Profili ricostruttivi*, Bari, Cacucci, 2018; per il processo amministrativo quale indefettibile supporto ad un'efficace tutela ambientale, v. M.P. VIPIANA, *Tutela dell'ambiente e giudice amministrativo fra istruttoria processuale e sindacato dell'istruttoria procedimentale*, in *Dir. proc. amm.*, 2/3-2015, 937 ss.

⁶ Della sterminata riflessione dottrina che ha contribuito all'evoluzione della tutela ambientale nel nostro ordinamento, si segnala, di seguito, solo un'essenziale bibliografia, nell'impossibilità di annoverarla esaustivamente: A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il XX Anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. 2: *Le libertà civili e politiche*, Firenze, Vallecchi, 1969, 381 ss.; M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1-1973, 15 ss. (ora in M.S. GIANNINI, *Scritti*, vol. 6: 1970-1976, Milano, Giuffrè, 2005, 456 ss.); F. MERUSI, sub *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna - Roma, Zanichelli - Foro italiano, 1975, 434 ss.; F. GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 1980, 105 ss.; S. PATTI, *Diritto all'ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, 1-1980, 859 ss.; A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, 503 ss.; A. POSTIGLIONE, *Il diritto all'ambiente*, Napoli, Jovene, 1982; ID., *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, 32 ss.; B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 1990, 50 ss.; S. AMOROSINO, *Beni ambientali culturali e territoriali. Discipline e riforme amministrative*, Padova, Cedam, 1995, 101 ss.; G. MORBIDELLI, *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in AA.VV., *Studi in onore di Alberto Predieri*, vol. 2, Milano, Giuffrè, 1996, 1121 ss.; P.M. CHITI, *Ambiente e 'Costituzione' europea: alcuni nodi problematici*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 6-1998, 1423 ss.; M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2000; F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria di ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. econ.*, 2-2002, 215 ss.; P. MADDALENA, *L'ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica*, in *Amb. svil.*, 6-2007, 477; M. DEL PINTO, *La conservazione dell'ambiente come diritto della personalità*, Aprilia, Aracne, 2009; M. CECCHETTI, *Tradizione e modernità nelle diverse concezioni della tutela paesaggistica: la Convenzione europea del paesaggio e il modello normativo italiano*, in E. CRISTIANI - M. ALABRESE (a cura di), *La Convenzione del paesaggio nel decennale della sua approvazione*, Pisa, ETS, 2011, 23 ss.; L.R. PERFETTI, *Contributo ad una formulazione delle nozioni di paesaggio come simbolo e di ambiente come sistema ed alla critica alle nozioni tradizionali di cosa e bene in senso giuridico*, in G. ALPA - G. CONTE - V. DI GREGORIO - A. FUSARO - U. PERFETTI (a cura di), *Rischio d'impresa e tutela dell'ambiente. Prevenzione - responsabilità - assicurazione*, Napoli, ESI, 2012, 33 ss.

⁷ Tra quanti auspicavano una riforma non di mero 'consolidamento', bensì innovativa rispetto, non solo all'originario testo della disposizione in parola, ma anche alle acquisizioni giurisprudenziali in punto di tutela dell'ambiente, v. S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quad. dir. ambiente*, 3-2017, 29. L'A., in particolare, si esprimeva a favore di una modifica dell'art. 9 Cost. che contemplates e chiarisse i principi già affermatosi, nel diritto internazionale e nel diritto comunitario, in punto di tutela dell'ambiente. V. anche M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Audizione presso la I Commissione permanente del Senato della Repubblica "Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione"*, in *Dir. pubbl. eur. - Rass. online*, 1-2020, 17, che, nell'avanzare un'ipotesi di modifica dell'originario testo dell'art. 9 Cost., suggeriva di arricchirlo, oltre che della positivizzazione e del consolidamento del diritto costituzionale giurisprudenziale già vigente, anche dell'indicazione, nella forma più opportuna, di «alcuni indispensabili parametri di validità – tanto di contenuto, quanto di metodo – per le scelte politiche e amministrative» in materia. Lo stesso A., in *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum Quad. cost.*, 3-2021, 309, 312, 313, nell'esprimersi a riforma oramai compiuta, riconosce il carattere innovativo dell'inciso riferentesi alle nuove generazioni (p. 309), ma anche, di contro, «de innovazioni mancate», in

Non sembra, invero, condivisibile né l'uno né l'altro motivo di insoddisfazione⁸: la 'topografia', la 'sintassi' e la 'semantica' costituzionali adottate dal legislatore della revisione ci appaiono, piuttosto, foriere di significativi avanzamenti, tali da smentire, ad un tempo, la mera riproduttività dell'esistente, così come uno scarso apporto innovativo, ad opera del testo novellato.

1.1. (segue)...nella sua dimensione spaziale

Innanzitutto, la formalizzazione, nel Testo fondamentale, di una tutela pur già acquisita, ha la potente valenza d'impedirne regressioni altrimenti sempre possibili⁹; tanto più che l'innesto è avvenuto tra i Principi fondamentali della Costituzione, mai in precedenza revisionati.

Quest'ultima osservazione non è di poco momento: ha un peso che il legislatore costituzionale abbia dovuto confrontarsi con la collocazione della revisionanda disposizione tra i «Principi fondamentali» della Carta e abbia inteso procedere 'ugualmente' alla sua modifica¹⁰. Pietra miliare insuperabile rimane, infatti, a tutt'oggi, per questo legislatore, la sentenza della Corte costituzionale del 29 dicembre 1988, n. 1146. Essa è troppo nota – storica, propriamente – per essere qui testualmente riprodotta nel passaggio, in particolare, inerente a quei principi supremi, contenuti in Costituzione, che nemmeno le leggi di revisione costituzionale (e le leggi costituzionali) possono sovvertire o modificare, nel loro contenuto essenziale¹¹.

Si dà il caso, però, che, con questa stessa pronuncia, la Consulta abbia attribuito a sé la competenza a verificare la conformità di tali leggi ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale¹², dunque a stabilire in che cosa essi consistano e quali siano. Pertanto, la considerazione che la tutela dell'ambiente, proprio per via di giurisprudenza costituzionale, avesse, di fatto, già compiuto il suo ingresso nell'alveo dei principi fondamentali esclude

particolare per non aver recepito il «“principio di integrazione” delle esigenze di tutela dell'ambiente in tutte le politiche e azioni pubbliche» e per non aver indicato «punti di riferimento [...], certi e puntuali», orientativi e vincolanti le scelte degli apparati pubblici, come dallo stesso auspicato. G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum Quad. cost.*, 2-2021, 473, principalmente imputa alla riforma di aver omesso di «disegnare una disciplina dei processi decisionali, che accogliesse e regolasse le istanze di trasparenza, partecipazione e collaborazione tra scienza e politica». Per F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, paper - 23 giugno 2021, in *federalismi.it*, 3, 4, invece, la formula precelta dal legislatore costituzionale è «poco convincente», ma soprattutto manchevole della «costituzionalizzazione della dignità animale».

⁸ Ma neppure «sorprende riscontrare», come osserva E. BUONO, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma degli articoli 9 e 41*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD - Milano, 22 aprile 2022*, Torino, Giappichelli, 2022, 135, 136, la suddetta «polarizzazione» del dibattito», dinanzi ad «una riforma costituzionale che ha avuto l'ardire di alterare la scrittura ieratica dei principi fondamentali dell'ordinamento...».

⁹ Soprattutto «in corrispondenza ad andamenti in ipotesi oscillanti presso la stessa giurisprudenza», secondo il timore espresso da D. PORENA, *Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 15-2022, 124.

¹⁰ Non manca, in dottrina, chi sia preoccupato per un siffatto intervento del legislatore costituzionale. Tra questi, T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, cit., 3; G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, cit.; D. PORENA, *Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, cit., 125, che, pur condividendo la riforma, riconosce che, a seguito di essa, «si sarebbe potuto paventare (come peraltro è stato fatto) il cedimento della dommatica sulla immodificabilità dei principi fondamentali».

¹¹ Ci si riferisce, in particolare, al punto 2.1 del *Considerato in diritto* della pronuncia in parola.

¹² V. ancora il punto 2.1 del *Considerato in diritto* della sent. Corte cost. n. 1146/1998.

l'illegittimità dell'intervento legislativo costituzionale, tanto più in ragione del suo carattere espansivo (e non regressivo) di una già acquisita tutela¹³. Non lo priva, tuttavia, di 'verve innovativa', anzitutto per la valenza sacrale di questa formale collocazione – qui vale il richiamo alla 'topografia' costituzionale –, che fa della novella un *novum* ed un *unicum* rispetto ad ogni pregresso sviluppo in materia ed a ogni altra riforma della Costituzione repubblicana.

Di più: l'intervento del legislatore costituzionale, non solo è oltremodo opportuno nel senso suddetto, ma anche doveroso, allorché i temi ed i tempi siano oramai maturi, come nel caso in esame, quand'anche si dovesse intervenire sull'*incipit* della Carta. La sua caratura è, infatti, certamente maggiore rispetto a quella esplicabile dal Giudice delle leggi, in termini di condizionamento della realtà giuridica, in ogni sua espressione, compresa, peraltro, la stessa giurisprudenza costituzionale¹⁴. Per questa ragione, è bene che una sensibilità già pienamente delineatasi nel sentire comune venga giuridicizzata e collocata nel massimo alveo delle fonti dall'unico soggetto legittimato a farlo; che sia già consolidata anche nella relativa dimensione tecnico-giuridica, assicura, peraltro, quella cautela che è d'uopo quando si 'maneggiano' i Principi¹⁵.

La novità sta, però, non meno, nella sostanza della riformulazione.

Il nuovo testo, infatti, presta il fianco ad una decisa 'virata' relativamente alla concezione della materia finora prevalentemente accolta o, almeno, ad un suo deciso sviluppo, rispetto a quanto vi era già *in nuce*¹⁶. In particolare, la novella 'consente' di transitare da una concezione 'umanocentrica' ad una 'ecocentrica'¹⁷; perlomeno, a ciò induce, fermo restando che è sempre l'interpretazione adottata a trarre, da una disposizione, 'la' norma.

¹³ La Corte costituzionale, nella succitata pronuncia, riconosce come insovertibili ed imm modificabili i principi supremi nei loro 'soli' contenuti essenziali. Dunque, come osserva G. SILVESTRI, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1206, non sarebbero precluse le «modifiche in senso 'progressivo' delle norme costituzionali», mentre lo sarebbe «ogni forma, seppur larvata, di 'restauro'».

¹⁴ Come ha efficacemente osservato R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente, paper* - 6 aprile 2022, in *federalismi.it*, 3, «l'intervento del legislatore costituzionale, se ben ponderato ed in quanto espressione della sovranità popolare, è in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario e sulla giurisprudenza capace di provocare nuovi bilanciamenti»; ciò quand'anche, sul tema di volta in volta in oggetto, si fosse «già formato un grumo giurisprudenziale evoluto e raffinato».

¹⁵ B. CARAVITA DI TORITTO, *Intervento*, 18 dicembre 2003, in *federalismi.it*, 15-2003, 2, 3, nell'ambito dell'*Audizione sulla riforma dell'art. 9 della Costituzione*, 9 dicembre 2003, presso la Camera dei deputati - Commissione Affari costituzionali, in ordine alla p.d.l. cost. AC 4307 (Sen. Specchia ed altri), recante «Modifica all'art. 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente», approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica, il 24 settembre 2003, già allora non trovava «sbagliato che l'intervento parlamentare segua le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali: su questioni così delicate come quelle che attengono ai principi costituzionali nessun passo può essere precipitoso e dottrina e giurisprudenza concedono maggiore elasticità e flessibilità di intervento».

¹⁶ A.M. ESPOSITO, *Diritto all'ambiente e diritto dell'ambiente*, reperibile in *Istituto Italiano di Bioetica*, www.istitutobioetica.it, ripercorre l'evoluzione sviluppatasi in materia, in termini di differenti 'diritti', di tempo in tempo rivendicati. Sicché, «dopo una prima reazione al degrado ambientale, basata sulla convinzione del diritto di ciascuno a proteggersi contro i danni che un ambiente ostile può procurargli (diritto alla vita) e del dovere di non danneggiare l'ambiente per non subire danni alla salute (diritto alla salute), si è acquisita la consapevolezza del diritto da parte dell'uomo attuale e delle generazioni future di poter godere di un ambiente migliore (diritto all'ambiente) che, a sua volta, come bene ed entità autonoma, ha diritto alla propria esistenza (diritto dell'ambiente)». È di quest'ultimo approdo che la novella dell'art. 9 Cost. ci sembra 'consenta' la piena affermazione.

¹⁷ Di quest'idea è M. D'AMICO, *Una riforma costituzionale importante*, *RGOnline*, 26 febbraio 2022, 2, secondo la quale «la riforma sposa [...] una concezione "ecocentrica", dove l'ambiente viene riconosciuto come bene giuridico oggetto di autonoma tutela, facendo propria una concezione che la giurisprudenza, anche costituzionale, aveva già ampiamente valorizzato». Già in precedenza, d'altro canto, proprio in sede di audizione sui disegni di legge costituzionali di modifica dell'art. 9 Cost., presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato (M. D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica. Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, reperibile in *Senato della Repubblica*,

Si tratterebbe di una transizione dal diritto dell'uomo di godere del migliore ambiente possibile (il diritto all'ambiente) alla configurazione dell'ambiente quale 'entità autonoma necessitante la migliore preservazione di sé' (il 'diritto' dell'ambiente), a sua volta coincidente con quello 'stesso diritto' dell'uomo, in quanto 'l'uomo stesso' è parte dell'ambiente o, comunque, con esso strettamente interrelato.

Quest'inedita 'coincidenza' sembra dunque soddisfare anche l'esigenza propria dell'ordinamento giuridico di ricollegare ad un 'soggetto' l'esercizio di un diritto¹⁸. Tuttavia, il diritto dell'uomo all'ambiente si riconfigura come un più composito diritto, in cui l'interesse dell'uomo (alla salute o ad ogni altro beneficio) non è affatto esclusivo ma convive, alla pari e inestricabilmente, con quello alla preservazione dell'equilibrio naturale. A quel diritto, pertanto, si correla strettamente anche un'ampia gamma di doveri, del singolo e della comunità d'individui, di comportamenti rispettosi dell'ambiente¹⁹, la cui definizione e garanzia di osservanza diviene parte del compito di tutela della Repubblica di cui all'art. 9 Cost.

www.senato.it, 1), l'A. aveva auspicato «una riforma costituzionale che si propo[nesse] di abbracciare una nozione di ambiente come valore costituzionale autonomo e non meramente antropocentrico o relazionale». Di simile avviso, come espressosi anch'egli in sede di audizione, è G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, reperibile in *Senato della Repubblica, www.senato.it*, 5. Per questo A., andrebbe superata «la visione esclusivamente "antropocentrica" [sottolineato nel testo], legata cioè all'uso dell'ambiente utile per il singolo o la collettività, tutelato solo se e in quanto diritto soggettivo, per coniugare questa visione con quella "oggettiva" [sottolineato nel testo], ovvero di un ambiente inteso come "bene comune" [...], da preservare come bene in sé, per assicurare l'ecosistema alle attuali generazioni e a quelle future». Tra gli studiosi auditi, altra voce rigetta «il principio "antropocentrico", proprio della cultura giuridica positivista», a favore, invece, del «principio "biocentrico"». Si tratta di P. MADDALENA, *Audizione Senato, 24 ottobre 2019. Modifica articolo 9 della Costituzione*, reperibile in *Senato della Repubblica, www.senato.it*, 1, il quale, prendendo le mosse dalla definizione di 'ambiente' quale 'biosfera', che egli ascrive alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, del 1972, legge i diritti dell'uomo di cui all'art. 2 Cost., non come «un rapporto tra "soggetto" e "oggetto"», bensì «tra la "parte" e il "tutto", tra "l'uomo" e la "biosfera"». Conseguentemente, l'ambiente è «"oggetto di tutela" giuridica e costituzionale» e i diritti dell'uomo a riguardo si configurano, non come diritto della persona, bensì come «diritto di "appartenenza", nel senso che la biosfera, e cioè "la vita del Cosmo" appartiene, è parte integrante di ciascun uomo, e, di conseguenza, ciascun uomo può chiedere e ottenere il suo "rispetto"».

¹⁸ Cfr. F. FRACCHIA, *L'ambiente nella prospettiva giuridica*, in F. CUTURI (a cura di), *La natura come soggetto di diritti*, Firenze, Edit 2020, 159 ss. La medesima esigenza non è certamente ravvisabile nel modello ecologico andino, come delineatosi, in particolare, in Ecuador, a far tempo dalla Costituzione del 2008. Con questa, infatti, si compie una «"virata biocentrica" [...], sancendo la natura», piuttosto, «quale soggetto dei diritti che le riconosce», per l'appunto, «la costituzione» (S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia. The Counter-Hegemonic Legal Tradition in Ecuador and Bolivia*, in *Bol. mex. der. comp.*, 143-2015, 519; corsivo nostro). È l'art. 10, co. 2, della Costituzione ecuadoriana a sancire che «*La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución*». Indi, il *Capítulo séptimo*, dedicato ai «*Derechos de la naturaleza*», specifica le pretese della natura, avviandosi con un *incipit* particolarmente significativo: quell'art. 71, co. 1, per il quale «*La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos*». Simile la scelta della Bolivia, tuttavia non identica, in quanto «la tipologia delle pretese rivendicabili da madre terra non è [...] desumibile dal testo fondamentale. A differenza dell'Ecuador, dove», come detto, «alla natura è attribuita una sfera di posizioni soggettive in via costituzionale e di immediata esigibilità, nell'ordinamento boliviano i diritti sono riconosciuti solo attraverso disposizioni di rango ordinario» (*ibid.*, 520). Sul modello ecologico andino, come attestatosi in Ecuador e Bolivia, v. V. D'ANTONIO, A. IACOVINO, *Il costituzionalismo ecologico in Ecuador e Bolivia: quali diritti per quale natura?*, in *Riv. dir. comp.*, 3-2021, 90 ss.; sulla sola Costituzione ecuadoriana, v. M. BONO, *La natura come soggetto di diritto: l'approccio ecuadoriano*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD*, cit., 91 ss. Un riferimento alle Costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia lo si rinviene anche in Q. CAMERLENGO, *Ambiente e Costituzione: speranza e disincanto*, in *Pass. cost.*, 1-2022, 17, quale occasione, per l'A., di esprimere un certo pessimismo riguardo alla possibilità che la riforma dell'art. 9 della nostra Costituzione possa «determinare una coraggiosa e netta virata ecologista delle nostre istituzioni repubblicane» (*ibid.*, 16).

¹⁹ Partendo dall'assunto che «il diritto è una costruzione culturale dell'uomo, sicché l'uomo ne è il protagonista» e che, dunque, «l'antropocentrismo, con buona pace della retorica dei diritti della natura, è l'unica chiave di lettura ragionevolmente e seriamente utilizzabile nel settore giuridico, soprattutto con la finalità di proteggere davvero la natura», F. FRACCHIA, *Audizione presso la 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica "Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione": d.d.l. cost. 83 e conn. (Tutela costituzionale dell'ambiente)*, 23

È questa, in prima battuta, un'immediata conseguenza della costituzionalizzazione del bene ambiente, così come di biodiversità ed ecosistemi. Per l'appunto la mancanza, in precedenza, di un loro esplicito richiamo nella Carta aveva infatti determinato la giurisprudenza costituzionale ad inferire dall'art. 32 Cost., dal diritto alla salute, un diritto dell'uomo all'ambiente salubre²⁰; vale a dire, a tutelare l'ambiente 'per il tramite' della tutela spettante all'uomo, dunque solamente in funzione dell'interesse di questo (secondo una visione essenzialmente umanocentrica²¹). Ora che la tutela dell'ambiente è inequivocabilmente collocata in Costituzione, direttamente ed espressamente, e posta, per giunta, tra i suoi principi fondamentali, questo nesso di strumentalità, ove sia stato (anche) un espediente tecnico-interpretativo, quantomeno non risulta più necessario. Una lettura ecocentrica della modifica costituzionale diviene quindi possibile. A determinare la novità, anche sotto questo aspetto, è l'elemento 'topografico', inteso nel senso più ampio della collocazione stessa, nel Testo costituzionale, dei termini indicanti i beni oggetto di tutela. D'altro canto, essa si pone come passaggio, seppure evolutivo, comunque collocato nella traccia già segnata da recenti pronunce della Consulta²² e forsanche dal legislatore costituzionale del 2001²³.

Pure la 'semantica' adottata, con particolare riguardo all'ordine stesso dei termini prescelti ed alla sintesi della formula che ora occupa il terzo (e aggiunto) comma dell'art. 9 Cost., contribuiscono a conferire innovatività alla modifica in parola, nel senso di una tutela 'autonoma' dell'ambiente e degli altri elementi ad esso strettamente connessi ed ivi richiamati.

Dei termini ai quali il legislatore costituzionale ha fatto ricorso si può apprezzare infatti, oltre che la novità, *ictu oculi* evidente, rispetto al testo originario che non li contemplava affatto, anche

settembre 2020, reperibile in *Senato della Repubblica*, www.senato.it, 2, 3, afferma la necessità di «passare dall'antropocentrismo del diritto all'antropocentrismo del dovere (vincolo che impone di prendersi cura dell'ambiente)».

²⁰ Nonostante l'originaria mancanza, in Costituzione, di un espresso riferimento all'ambiente, come osserva M. D'AMICO, *Per una next generation eu ecologica: profili di diritto costituzionale*, 1 ottobre 2021, reperibile in *Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia*, <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>, 2, «negli anni la Corte costituzionale è comunque giunta a riconoscere l'ambiente come «valore costituzionalmente protetto e garantito», in forza di una interpretazione evolutiva degli artt. 9 e 32 Cost.». Cfr., a riguardo, in particolare la sent. Corte cost. n. 641/1987 (già richiamata, *retro*, nota n. 2), nella quale si afferma, al punto 2.2 del *Considerato in diritto*, che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione [...] è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto».

²¹ M. D'AMICO, *ibid.*, 4, sottolinea che «il diritto all'ambiente inteso come diritto dell'individuo a un ambiente salubre poggia su una visione *antropocentrica* [in grassetto nel testo]».

²² Si ponga mente, in particolare, alle sentt. Corte cost. n. 201/2016 e n. 198/2018. A questa giurisprudenza, M. D'AMICO, *ibid.*, 6, attribuisce l'affermazione di una concezione di ambiente diversa da quella attestata in precedenza, «che si avvicina», appunto, «ad una visione ecocentrica e che riconosce l'ambiente come bene giuridico oggetto di autonoma tutela giuridica». Sicché, sulla scorta di tali pronunce, può registrarsi l'avvenuta, graduale, perdita di centralità delle «logiche tradizionali della ricostruzione della rilevanza dell'ambiente in termini di situazioni giuridiche soggettive»; l'affermarsi dell'ambiente quale «valore fondamentale dell'ordinamento e non più soltanto un bene strumentale al benessere della persona umana»; conseguentemente, l'incrementale acquisizione di una sua «propria autonomia», da parte del diritto all'ambiente. La stessa A., altrove, in *Una riforma costituzionale importante*, cit., p. 2, richiama, a supporto di una visione ecocentrica sposata dal legislatore della revisione dell'art. 9 Cost., una pronuncia della Corte costituzionale ancora più risalente, vale a dire la sentenza n. 210 del 1987, col suo riferimento, in specie, ad «una concezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali».

²³ Per R. BIFULCO, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 330, la «previsione, accanto all'ambiente, della tutela dell'ecosistema», nell'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., ex l. cost. n. 3/2001, «sottintende una dimensione oggettiva, non necessariamente antropocentrica della natura».

l'ampiezza e la comprensività. Questo dicasi per i termini di 'biodiversità'²⁴ e di 'ecosistemi'²⁵, ma forse ancor più per quello, richiamato per primo, di 'ambiente'²⁶.

Degli stessi termini – e dei concetti a cui essi rimandano – si può cogliere anche la l'interconnettività, al punto da sovrapporsi, in parte, l'uno all'altro, da essere, ciascuno, 'elemento' e 'insieme' dell'altro (la reciproca comprensività). Soltanto l'uomo si pone unicamente come elemento di ciascuno degli altri termini considerati, che pertanto fungono tutti da insieme rispetto ad esso.

La 'contestualizzazione' di categorie così interrelate opera per il resto: che le espressioni scelte, con le dette caratteristiche, siano tutte raccolte in un'unica disposizione, consente di abbracciare, in questa, tutte le categorie del 'cosmo', armonizzandole fra di loro, anziché contrapporle o anche solo giustapporle.

Inquadramento ed interrelazione escludono, dunque, che, nel testo del terzo comma dell'art. 9 Cost., semplicemente si sommino plurimi rimandi, ora ad una concezione umanocentrica (col riferimento all'"ambiente")²⁷, ora ad una biocentrica²⁸ (attraverso la 'biodiversità'), ora ad una ecocentrica (chiaramente col termine di 'ecosistemi')²⁹. Per questa via, la riformulazione della disposizione si sottrae a quell'appunto critico che pure è stato mosso alla riformulazione dell'art. 117 della Costituzione, nel comma secondo, lett. *3*), precedente ed unico ingresso dell'"ambiente" in Costituzione³⁰. In ordine a quell'intervento, era parso che il legislatore costituzionale, «per non

²⁴ Per G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos*, 2-2022, 10, «la biodiversità andrebbe riferita alla coesistenza dell'uomo con gli animali e i vegetali». Nel fornire una definizione dei nuovi 'beni' inseriti nell'art. 9 Cost., con la l. cost. n. 1/2022, l'A. tende ad escludere che il loro richiamo testuale debba intendersi quale endiadi, in quanto «nei riguardi di una riforma costituzionale dovrebbe utilizzarsi un criterio interpretativo attraverso il quale dare un significato autonomo a ciascun termine utilizzato dal legislatore».

²⁵ Ancora G. CHIOLA, *ibid.*, 10, ritiene che, per ecosistema, debba intendersi «l'insieme degli esseri viventi e delle sostanze non viventi necessarie alla sopravvivenza dei primi». Sul possibile significato da attribuirsi all'utilizzo del plurale, nel riferirsi all'"ecosistema", v. D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, cit., 122, 123, e part. nota n. 6, a pag. 123.

²⁶ In quanto, come osserva G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, cit., 468, rifacendosi al «linguaggio delle scienze biologiche», 'ambiente' già indica «la pluralità degli ecosistemi, a loro volta caratterizzati da un certo grado di biodiversità, dato dalla coesistenza delle varie specie, dal clima e dalla presenza di risorse naturali». Peraltro, M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e Salute*, 1-2022, 132, puntualizza che, «se è senz'altro vero che il concetto di "ambiente" può essere unitariamente considerato come comprensivo di tutti gli aspetti fisici e chimici, biotici e abiotici, visibili e non visibili, antropici e naturali degli ecosistemi nei quali vive l'uomo, ma anche di quelli dove l'uomo non vive, dei loro equilibri ecologici, delle loro funzionalità e dei servizi che essi producono, nonché dell'insieme di interrelazioni che generano il macro-ecosistema della c.d. "biosfera", è altrettanto vero – come attesta anche solo questa sommaria e approssimativa elencazione – che l'ambiente è concetto ontologicamente polimorfo, polisenso e multidimensionale e che in esso si possono (e si debbono) distinguere profili, aspetti, punti di vista e, in definitiva, "oggetti" plurimi e diversi...».

²⁷ Come osservato da D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, cit., 122, nota n. 5, «la parola 'ambiente' – dal latino *ambiens -entis*, participio presente di *ambire* – esprime nel suo significato originario l'idea dello stare intorno, del circondare». L'etimo del termine andrebbe dunque a sostenere una concezione dell'ambiente quale «"complesso delle condizioni esterne materiali, sociali e culturali nell'ambito delle quali si sviluppa, vive ed opera un essere umano"», secondo la definizione della voce *Ambiente*, del *Dizionario della lingua italiana*¹¹, di N. Zingarelli, Zanichelli, Bologna, che l'A. riporta.

²⁸ Il biocentrismo, come definito in *Garzanti Linguistica*, www.garzantilinguistica.it, è una «concezione filosofica secondo la quale l'uomo è solo uno degli innumerevoli elementi dell'universo, e quindi è tenuto a rispettare tutte le altre forme di vita e a vivere in armonia con animali e vegetali».

²⁹ Si ricorre, anche per la definizione di ecocentrismo, quale «concezione filosofica secondo la quale la natura ha valore nella sua totalità, nel suo insieme, più che in ogni singola sua parte», alla relativa voce, in *Garzanti Linguistica*, cit.

³⁰ Ingresso, ad ogni modo, collocato nella Parte dedicata all'"Ordinamento della Repubblica" e non certamente tra i «Principi fondamentali», com'è, invece, per l'art. 9 Cost., oltre alla notazione che l'art. 117, co. 2, lett. *3*), Cost., si limita a considerare

scontentare nessuno e per non sbagliare», avesse evitato «di sbilanciarsi tra i sostenitori di una concezione antropocentrica e quelli di una concezione ecocentrica», in quanto «a beneficio dei primi si continua[va] a parlare di ambiente e, a beneficio dei secondi, vi si accosta[va] la nozione di ecosistemi»³¹.

Alfine, l'art. 9, tra il secondo ed il terzo nuovo comma, si pone, piuttosto, come uno spazio, 'nella Carta', riproduttivo dello spazio 'della natura'. Entrambi, infatti, sono composti dal paesaggio, dall'ambiente, dalla biodiversità, dagli ecosistemi, dagli animali (seppure contemplati, questi ultimi, nella dimensione giuridica, con una tutela diversa, in quanto non incardinata immediatamente in Costituzione ma demandata al legislatore statale³²) e dagli uomini (sotto forma espressa, nella novella costituzionale, di future generazioni, ma anche quale elemento imprescindibile – pur non detto – di ciascuno degli 'insiemi' espressamente contemplati).

Quasi un afflato francescano (di un francescanesimo laico, s'intende) sembra dunque aver ispirato il legislatore costituzionale³³, che arriva a contemplare – e tutelare – «“la vita” in tutte le sue forme e fin dove essa arriva»³⁴, accomunando le varie entità del 'creato' e riconoscendole 'meritevoli' di tutela anche per se stesse, anziché solamente in funzione del vantaggio che l'uomo ne trae³⁵.

'ambiente' ed 'ecosistema' (quest'ultimo declinato al singolare, peraltro) e non anche la biodiversità, nell'indicarli quali materie oggetto di potestà legislativa statale (è appena il caso di precisare che non si tiene conto della materia 'beni culturali', che pure campeggia nella disposizione da ultimo richiamata, in quanto sostanzialmente estranea all'ambito delle presenti riflessioni). Nulla di simile, dunque, all'ampio respiro', per valenza e per portata, che la revisione del 2022 ha insufflato nell'originario testo costituzionale.

³¹ A. FERRARA, *La "materia ambiente" nel testo di riforma del titolo V*, intervento a "I Processi di federalismo: aspetti e problemi giuridici", Milano, 30 maggio 2001, in *federalismi.it*, 1, che così motiva il ricorso all'«endiadi: "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"», da parte del legislatore costituzionale del 2001.

³² R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., p. 6, proprio in questo differente regime, ravvisa «l'impronta antropocentrica della revisione». La «tecnica normativa prescelta in cui le forme e i modi sono rimessi alla discrezionalità (vincolata) del legislatore» indicherebbe, infatti, secondo l'A., che «gli animali sono tutelati in funzione degli interessi dell'uomo» (cfr., *infra*, nota n. 42).

³³ In termini di 'afflato' si esprime pure A. VUOLO, *La modifica dell'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali*, in *Pass. cost.*, 1-2022, 46-47, secondo il quale, in ragione dell'intervenuta riforma, «sulla dimensione culturale ed estetica del paesaggio, propria delle scienze umanistiche, si innesta il tema ambientale ma non ristretto al suo rilievo biologico/chimico, insomma tecnico, caratteristico delle scienze esatte, con la conseguenza che, per il tramite dell'equilibrio naturale [...], aleggia tra i principi fondamentali della Carta un afflato, una ispirazione di fondo sul futuro delle nostre vite e delle generazioni che ci seguiranno».

³⁴ P. MADDALENA, *La tutela dell'ambiente nella Parte prima della Costituzione, per me un enorme passo avanti*, in *Il Fatto Quotidiano*, del 9 giugno 2021.

³⁵ Sembrano rifarsi anche a questo spirito alcune audizioni rese alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, sui disegni di legge costituzionale di modifica dell'art. 9 Cost., che richiamano l'enciclica *Laudato si'* di Papa Francesco. In particolare, G. AMENDOLA, *Commissione Affari Costituzionali del Senato. Audizione informale del 24 ottobre 2019*, reperibile in *Senato della Repubblica*, *www.senato.it*, 4, la riprende nel passo in cui si rammenta «che anche l'essere umano è una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità», per cui «non possiamo tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale, dell'attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone» (PAPA FRANCESCO, *Laudato si'*. *Lettera enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, 39, reperibile anche in *La Santa Sede*, *www.vatican.va*). Pure P. MADDALENA, *Audizione Senato, 24 ottobre 2019. Modifica articolo 9 della Costituzione*, cit., 1, vi si ispira, nelle riflessioni che rimette alla Commissione, estraendone il richiamo all'«armonia» universale, nella quale l'uomo è in continua interazione con ciò che lo circonda e ha il ben preciso dovere di "rispettare" la sua "Madre Terra", secondo le "leggi naturali", che assicurano la "vita immensa" nella quale egli è immerso».

1.2. (segue)... e in quella temporale

Il passaggio di consegne da una concezione antropocentrica ad una ecocentrica rimane peraltro confermato e non minato, come pure potrebbe apparire *prima facie*, dall'unico riferimento all'uomo, propriamente al suo 'interesse', che campeggia nell'aggiunta disposizione dell'art. 9 Cost. Si tratta dell'uomo che incarna le «future generazioni», espressione con la quale, per la prima volta, le persone di domani vengono esplicitamente contemplate nel testo della nostra Costituzione. Un riferimento che corre, dunque, lungo un 'asse' temporale (il tempo scandito dalle generazioni che si susseguono), che va ad intersecarsi con quello spaziale (il maggior 'spazio' di tutela costituzionale che – si è detto – l'art. 9, come novellato, va ad occupare nel Testo fondamentale).

Tutela dei nuovi elementi immessi dalla revisione nell'art. 9 Cost. e interesse dell'uomo s'incontrano, dunque, su di una sorta di 'quadrante cartesiano' costituzionale. Il punto d'intersezione tra le due rette – seguendo a mutuare dalla geometria analitica – viene rimesso, nella 'sintassi' della revisione, a quell'«anche» che precede l'«interesse delle future generazioni».

Con il ricorso a questa congiunzione, il legislatore costituzionale sembra intendere che l'interesse che ad esso fa seguito nella costruzione del periodo – quello degli uomini di domani – coincide con quello degli elementi del 'creato' ad ottenere autonoma tutela, che invece precede: come a dire che l'interesse degli uni è 'anche', per l'appunto, interesse degli altri. Solo se si provvede a preservare quegli elementi, curandone equilibrio e caratteristiche, ne è possibile, infatti, la 'consegna' alle generazioni future in uno stato d'integrità. Di questa condizione potranno avvantaggiarsi, in una, la 'natura' e le persone avvenire, che in essa nasceranno e che vi vivranno immerse.

Così intesa, la formula delle «future generazioni» e del loro «interesse» si disumanizza per oggettivarsi nel tempo: è endiadi indicante lo stato che l'ambiente dovrà presentare ad una (ovviamente imprecisata) data ventura. Per questa via, l'espressione in parola funge anche da orientamento dell'operato della Repubblica, da criterio a cui questa dovrà attenersi nello svolgimento del compito di cui alla disposizione³⁶, vale a dire nel senso della custodia e della conservazione, essenzialmente.

La congiunzione «anche» si pone dunque come un 'crinale' dal quale discendono i due versanti di un unico interesse.

Il primo dei due corre lungo una visione ecocentrica ed attuale, che, sebbene tacitamente, contempla pure l'uomo, in quanto immerso nell'ambiente, partecipe della biodiversità, componente dell'ecosistema. Stretta e reciproca è la compenetrazione tra natura e uomo³⁷:

³⁶ Prendendo le mosse dall'osservazione che «il "presentismo", il disinteresse sia per il futuro che per il passato, è, dunque, la consueta prospettiva temporale di sviluppo delle odierne politiche pubbliche», A. MORELLI, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Costituzionalismo.it*, 3-2021, 86, 87, afferma che «il riferimento alle generazioni future è funzionale [...] a fornire un più ampio orizzonte di senso alle politiche pubbliche, anche al fine di porre limiti alle decisioni politiche che possano produrre effetti irreversibili sui beni comuni».

³⁷ Ci appare evidente la nostra partecipazione, come uomini, a ciascuno dei tre elementi naturali richiamati nell'art. 9, co. 3, Cost.; spesso, però, «dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr *Gen 2,7*). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora» (PAPA FRANCESCO, *Laudato si'*. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, cit., 3, 4).

quest'ultimo, pertanto, contribuisce all'equilibrio e allo squilibrio della prima e, rispettivamente, ne beneficia o ne risente.

Il secondo versante si dispiega a partire da un diverso punto di vista: direttamente quello dell'uomo, che, in modo corrispettivamente tacito, s'intende posizionato alla medesima maniera rispetto alla natura, ma in un tempo ancora da venire. Senza considerare, poi, che le generazioni future sono destinate ad essere, nel tempo, di volta in volta, 'la' generazione del presente, venendosi così a determinare, nella permanenza dello stesso dettato costituzionale, un'assoluta circolarità dei diritti e dei doveri in essa compresi.

Ove per tacito (in quanto implicito), ove per espresso, l'uomo corre dunque lungo tutto il nuovo dettato costituzionale, ma non in posizione di centralità (come richiederebbe una concezione antropocentrica), bensì come elemento di un ben più ampio e complesso sistema, la cui stabilità e la cui preservazione nel tempo sono di suo interesse, così come la buona tenuta del 'tutto' è interesse della 'parte'. In questo, essenzialmente, infine, sta la concezione ecocentrica che attribuiamo alla novella³⁸.

Se ne evince – la conseguenza non è di poco momento – la previsione, a livello costituzionale, di una sorta di 'sviluppo sostenibile'³⁹. Questa esatta formula, di tutta evidenza, non ha ricevuto accoglimento nel testo di riforma⁴⁰, ma la lettura del terzo comma dell'art. 9 Cost. che qui si propone in qualche modo la richiama.

³⁸ Piace, a questo punto, riportare il convincimento di A. MORRONE, *L'«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. Atti del Convegno 28 gennaio 2022*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, 101, per il quale la revisione ha fatto dell'ambiente un «meta-valore». Questo «persegue il fine di costruire [...] una società nuova, il cui “centro” non sia semplicemente il pieno sviluppo della persona umana (in tutte le sue forme e soprattutto mediante il lavoro), perché l'obiettivo dell'art. 3, c. 2, cost. non è ritenuto (ormai non più) ottenibile dalla Repubblica senza la realizzazione di un'ambiente protetto e sano per tutte le forme di vita individuali (umane, animali, vegetali)». In dottrina, si è anche prospettata l'ipotesi che il legislatore costituzionale del 2022 sarebbe stato aperturista, rendendo possibile la «coesistenza di politiche parimenti fondate sia su approcci ispirati a concezioni antropocentriche, sia su approcci ispirati (o contaminati) da concezioni ecocentriche». Così, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, cit., 310, che basa questo convincimento sulla seguente attribuzione di significato alla congiunzione «anche», come adoperata nel testo di riforma: essa «lega indissolubilmente riferimenti oggettivi e soggettivi e, forse, proprio in ciò si rivela particolarmente felice: prima dell'anche ci sono certamente l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, ma nella tutela di questi oggetti è senz'altro da ritenersi implicito il riferimento agli interessi delle generazioni presenti; così come, specularmente, dopo l'anche c'è l'interesse delle generazioni future, ma è innegabile che permangono i riferimenti oggettivi dell'azione e degli obiettivi di tutela, ossia l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi». Decisamente, invece, per L. VIOLINI - G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in P. PANTALEONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui. Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano - 7 ottobre 2021*, Modena, Mucchi, 2021, 39, «la novella costituzionale non devia dall'impostazione classica, quella che considera l'ambiente come servente al cammino dell'uomo e non come realtà a sé stante».

³⁹ Endiadi di cui si vuole ricordare la sua concezione più largamente condivisa, come espressa in UNITED NATIONS, *Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future*, del 1987, reperibile in *United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development*, <https://sdgs.un.org>. Ne rende bene l'idea anche il solo *incipit* del punto 27 del par. 3 («Sustainable Developments»), per il quale: «Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs».

⁴⁰ «La costituzionalizzazione delle generazioni future recupera implicitamente tutto l'*acquis* legato alla sostenibilità, stabilendosi che l'uso delle risorse deve tener conto anche di chi viene dopo di noi», senza cadere nel rischio di «precoce invecchiamento» che la costituzionalizzazione dello «sviluppo sostenibile» avrebbe invece comportato». Questo, infatti, continua l'A. al quale va attribuita la precedente osservazione, R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 8, «per quanto circondato da un'aura di sacralità che gli deriva dall'essere stato formalizzato in una serie di importanti documenti internazionali e poi anche sovranazionali più o meno vincolanti, è oggi oggetto di molteplici critiche nella letteratura internazionale del diritto dell'ambiente in ragione del fatto che si è spesso rivelato una clausola vuota, incapace di tradursi in norme concrete e operative». Similmente alla novella dell'art. 9 Cost., la formula non ha trovato

L'esigenza di sviluppo dell'uomo non potrebbe mai essere del tutto pretermessa e, più in generale, l'interesse dell'«uomo nel tempo» (odierno e futuro) non rimane misconosciuto neppure in una visione ecocentrica del testo riformato. «D'altro canto, il diritto è una costruzione culturale dell'uomo, sicché l'uomo ne è il protagonista»⁴¹; ed è in effetti l'uomo, nelle vesti (per l'ambito che più strettamente ci riguarda) del legislatore costituzionale del 2022, ad aver elevato la tutela dell'ambiente a principio del suo testo giuridico fondamentale.

D'altronde, come si è già osservato, l'uomo pure è parte della natura, come egli stesso ha inteso rappresentarsi, in quanto elemento di ciascuno degli «insiemi» inseriti, dalla riforma, nel testo dell'art. 9 Cost. Ne consegue che anche i suoi interessi, compreso quello preminente allo sviluppo, vanno tenuti nel debito conto, *in primis*, dal legislatore, nel dare attuazione alla disposizione costituzionale⁴².

È da questa osservazione che riaffiora la formula dello «sviluppo sostenibile», seppure in un rinnovato significato⁴³. Non più il contemperamento tra l'interesse dell'attuale generazione di uomini e quello delle generazioni future (rapporto diadico), rispetto alla natura, *rectius*, rispetto alla fruizione (o sfruttamento) delle risorse naturali, bensì il contemperamento tra la preservazione dell'odierno equilibrio naturale⁴⁴, l'interesse della generazione attuale – che, peraltro, essendo elemento di quell'equilibrio sistemico, da esso è già soddisfatto per la più parte – e l'interesse delle generazioni future (rapporto triadico).

Diversamente detto, non si tratta (più) dell'individuazione del punto di fruizione che l'uomo di oggi non deve superare, onde non minare l'almeno analoga possibilità dell'uomo di domani (peraltro non esattamente calcolabile, non potendosi prevedere di quali mezzi questi disporrà per fruire della natura senza vulnerarla o anche per difendersi da essa). Si tratta, piuttosto, dell'individuazione del punto di preservazione dell'attuale equilibrio naturale che consenta all'uomo, di oggi e di domani, di giovarsene. Il risultato è che l'«anche» del testo riformato solo «grammaticalmente» attiene alle «future generazioni», ma, concettualmente, è il punto in cui esitano i tre coincidenti interessi.

espressione negli artt. 81 e 97 Cost., come riformati dalla l. cost. n. 1/2012, per quanto essa abbia «introdotto espliciti riferimenti all'uso sostenibile del debito pubblico» (G. ARCONZO, *La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in P. PANTALEONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui. Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano - 7 ottobre 2021*, cit., 161), mostrando, così, attenzione per le generazioni future, senza bisogno di esplicitare il relativo concetto. V. sul punto, I. CIOLLI, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, cit., 62.

⁴¹ F. FRACCHIA, *Audizione presso la 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica "Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione": d.d.l. cost. 83 e conn. (Tutela costituzionale dell'ambiente)*, cit., 2.

⁴² Ad assumere che la prospettiva accolta nell'art. 9 Cost. sia antropocentrica, si conclude, invece, sempre nel senso di una preminenza degli interessi umani su quelli della natura. Ciò anche da parte di chi, come R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 7, ritiene che «una declinazione di questo antropocentrismo più attenta agli interessi dell'ambiente [sia] possibile interpretando la disposizione in maniera bifasica, ritenendo cioè che la norma, in via generale, vuole che l'ambiente sia tutelato in sé e per sé; solo in caso di conflitto tra interessi umani e naturali (ciò che in verità capita frequentemente), si dovrà dare precedenza ai primi» (cfr., *retro*, nota n. 32).

⁴³ Rispetto a quello ricordato, *retro*, nota n. 39.

⁴⁴ «Odierno» in quanto, come osserva R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., p. 5, la riforma ha anche permesso «di segnare *un prima e un dopo*. Con la sua entrata in vigore il punto di riferimento temporale per valutare la conformità di una norma o di un provvedimento al principio costituzionale diventa la situazione dello stato ambientale precedente al 2022...».

La tradizionale formula dello sviluppo sostenibile, insomma, rimane rimodulata, in ampliamento, dalla concezione ecocentrica. È la natura (a comprendervi i nuovi oggetti di tutela dell'art. 9 Cost.), a costituire l'ulteriore autonomo valore da garantire nel nuovo intreccio intessuto dalla riforma, rispetto ai due espressi dalla concezione tradizionale della formula.

Andare oltre, alla ricerca di una concezione antropocentrica della disposizione costituzionale, da inferire dalla congiunzione in parola, non sembra fondato.

Ritenere che l'«anche» connetta un autonomo interesse delle generazioni future ad un altrettanto autonomo (rispetto ad ambiente, biodiversità ed ecosistemi) interesse della generazione presente appare semplicemente contrario ad una lettura piana e razionale del testo. In questo, infatti, il riferimento all'uomo attuale neppure figura⁴⁵.

Similmente, ove si ritenesse che la preservazione della natura, nel presente, debba avvenire affinché prevalga, su di essa, l'interesse dell'uomo del futuro (e nel futuro), sarebbe illogico e inammissibile. Una siffatta lettura, infatti, asservirebbe del tutto l'interesse dell'uomo di oggi a quello di domani, così realizzando l'opposto dell'auspicata solidarietà intergenerazionale, per sua natura bidirezionale.

2. Proiezioni, in punto di 'tutela', della lettura in senso ecocentrico del novellato art. 9 Cost., quanto alle dimensioni sopra evidenziate

Ulteriori conseguenze scaturiscono dall'introduzione del nuovo comma nel testo originario dell'art. 9 Cost. e dalla sua specifica formulazione, in punto di tutela degli elementi ivi considerati. Ci si riferisce, sia ad una protezione di livello costituzionale (che la sola previsione di essi, nella Carta, di per sé comporta), sia all'inveramento di tale garanzia nelle concrete dinamiche giuridiche.

2.1. La tutela nella Costituzione

In primis, la collocazione del revisionato articolo tra i principi fondamentali della Costituzione, dunque in uno 'spazio' di particolare rilievo del Testo fondamentale (torna l'aspetto topografico) attegga in maniera peculiare il dovere di salvaguardia di tutte le entità richiamate nel neointrodotta ultimo comma. Esso si pone, cioè, in capo alla Repubblica (vale a dire, tutte le possibili articolazioni dello Stato-ordinamento), alla quale è espressamente ascritto dall'articolo (fin dal suo primo comma), ma ne rimangono vincolati anche «tutti i poteri dello Stato», la norma essendo «espressione di un principio fondamentale»⁴⁶. Si tratta, dunque, di una ricaduta deontica

⁴⁵ Per F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, cit., p. 309, invece, il richiamo alle generazioni future introdotto dall'«anche» costituisce «un inciso alquanto fumoso», anche rispetto al suo riferirsi «alle generazioni attuali o all'ambiente stesso»: un'ambiguità che parla, all'A., di «un'impostazione marcatamente antropocentrica» dell'art. 9, co. 3, Cost. Pure LEGANCE, *La tutela dell'ambiente entra in Costituzione: e ora?*, febbraio 2022, 4, reperibile in *Legance. Avvocati associati*, www.legance.it, lamenta la dubbiosità della locuzione, ritenendo possibile che, per la «genericità» che la connota, essa possa riferirsi, «tanto alle generazioni attuali, quanto all'ambiente nel suo complesso».

⁴⁶ R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 6.

della ‘collocazione’, che chiama tutti gli attori istituzionali – niuno escluso – al dovere di preservazione dell’ambiente, *lato sensu* inteso, anche – con riferimento, in particolare, all’Esecutivo – in sede sovranazionale ed internazionale⁴⁷.

È difficile peraltro immaginare che tale compito sia ‘limitato’ alla conservazione dello *status quo*. L’art. 9 Cost., anche nella novella, continua a riservare la ‘promozione’ alle sole «cultura» e «ricerca scientifica e tecnica», in ragione del ricorso a questo termine nel solo primo comma. Tuttavia, l’ambiente è tra quei valori che, per essere pienamente rispettati, richiedono che se ne diffonda informazione, conoscenza e consapevolezza nella popolazione. In quanto egli stesso *parte* di ambiente, biodiversità ed ecosistema, l’uomo ne dev’essere *partecipe* avvisato, al fine di inverare, nella concretezza e nella quotidianità del suo agire, le buone pratiche necessarie al mantenimento ed al miglioramento dei rispettivi equilibri.

Se queste riflessioni derivano dalla posizione che la riforma costituzionale ha dato alla nuova disposizione, un’altra, *de iure condendo*, se ne vuole ora aggiungere, su tema solo apparentemente del tutto diverso, relativamente al ‘luogo’ della Costituzione che meglio si presti ad accogliere una nuova esigenza di tutela che va delineandosi.

Vien fatto di notare che la novella che si presta ad una lettura ecocentrica, prendendo le distanze da una precedente umanocentrica, si palesa in Costituzione proprio nel momento storico in cui si accende l’attenzione ed il dibattito sulla necessità di preservare l’identità umana, nel suo ‘nucleo duro’, d’integrità e *privacy* mentale, in quanto vulnerabili alle neurotecnologie⁴⁸.

Da più parti si chiede, infatti, d’iscriverle ed espressamente tutelarle nelle carte dei valori, innanzitutto internazionali, trattandosi di diritti umani, la cui garanzia investe dunque l’intera specie (d’altro canto, pure i movimenti e le azioni intraprese a favore della preservazione dell’ambiente hanno oramai assunto una dimensione globale⁴⁹ ed il diritto all’ambiente viene sempre più chiaramente configurato come diritto umano⁵⁰). Va assumendo spessore, però, anche

⁴⁷ R. BIFULCO, *ibid.*, 6, 7, osserva che, «in quanto espressione di un principio fondamentale», il nuovo disposto costituzionale rende «incostituzionali vincoli internazionali contrastanti con la difesa dell’ambiente», obbligando peraltro il Governo, quale principale titolare del potere estero, «in sede internazionale e sovranazionale, ad assumere le decisioni migliori per l’ambiente».

⁴⁸ Per un approfondimento del tema, v., per tutti, M. IENCA, *Intelligenza². Per un’unione di intelligenza naturale e artificiale*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2019 (rist. 2021) e, più di recente, D. VALERIANI - F. SANTORO - M. IENCA, *The present and future of neural interfaces*, in *Front. Neurorobot.*, 2022, 1 ss.

⁴⁹ È noto come l’attivismo ambientale si sia, di recente, rivitalizzato e come, animato soprattutto da giovani, abbia assunto dimensioni globali, sotto forma, in particolare, di attivismo climatico. Cfr., a riguardo, C. MAGNAGHI, *Uno, cento, mille movimenti per il clima*, 28 novembre 2019, reperibile in *The Green evolution*, <https://thegreenevolution.vaillant.it>; E. PITZIANI, *La mappa degli attivisti e dei movimenti per il clima*, 21 settembre 2021, reperibile in *Wired*, www.wired.it; M.A. LERARIO, *COP26, cosa chiedono i giovani per l’ambiente*, 12 novembre 2021, reperibile in *terzoMillennio*, <https://terzomillennio.uil.it>; V. LUCANIA, *Gli attivisti del clima riportano la contestazione nei luoghi pubblici*, 24 ottobre 2022, reperibile in *Voci Globali*, <https://vociglobali.it>.

⁵⁰ Ci si riferisce, in particolare, alla Risoluzione n. 48/13 (“*The human right to a clean, healthy and sustainable environment*”, reperibile in *Official Documents System of the United Nations*, <https://documents-dds-ny.un.org>), adottata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, l’8 ottobre 2021, la quale «*Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right that is important for the enjoyment of human rights*»; alla Risoluzione n. 48/14 (“*Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*”, anch’essa reperibile in *Official Documents System of the United Nations*, <https://documents-dds-ny.un.org>), approvata nella stessa data e dallo stesso Consiglio che, con essa, «*Decides to appoint, for a period of three years, a special rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*»; nonché alla Raccomandazione CM/Rec(2022)20, adottata il 27 settembre 2022, con la quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa «*Recommends that the governments of the member States: 1. reflect on the nature, content and implications of the right to a clean, healthy and sustainable environment and, on that basis, actively consider recognising at the national level this right as a human right that is important for the enjoyment of human rights and is related to other rights and existing international law*». Ad ogni modo, le molteplici controversie instaurate, nel corso degli ultimi decenni, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in materia di inquinamento, calamità naturali, accesso alle informazioni ambientali, sono state affrontate «facendo leva su concetti come il diritto alla vita (art. 2), il diritto alla libertà e

l'esigenza di contemplare tali tutele nelle carte costituzionali nazionali⁵¹, nonché di un'adeguata regolamentazione di livello subcostituzionale⁵².

Sicché, nel mentre la nostra Costituzione espressamente accoglie la tutela dell'ambiente nel suo alveo, per altro verso, emerge l'urgenza di tutelare parimenti l'uomo nelle sue peculiarità identitarie, a fronte di uno sviluppo scientifico e tecnologico che le mette a repentaglio (quand'anche nell'intento di 'migliorarle', come nel caso delle pratiche di potenziamento cognitivo⁵³).

La possibilità di una concezione ecocentrica che il nuovo testo dell'art. 9 Cost. suggerisce e le riportate petizioni a sostegno del riconoscimento di nuovi diritti umani partono distanti, eppure la loro simultaneità, a ben guardare, disvela l'esigenza che le accomuna: quella di preservare l'essenza di una sorta di 'stato di natura' di tutti gli elementi del 'creato', uomo compreso, soprattutto rispetto allo stesso intervento umano, come reso più penetrante e rischioso dal suo esponenziale progresso nel campo della scienza e della tecnica.

sicurezza (art. 5), il rispetto alla vita privata e familiare (art. 8) e addirittura il divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti (art. 3)», lasciando così emergere «apertamente», come osserva C. MORELLI, *Diritti umani e ambiente: profili di connessione*, 28 settembre 2022, reperibile in *AMIStaDeS. Centro Studi per la promozione della cultura internazionale*, www.amistades.info, «la strategia del ricorso alla tutela dei diritti umani come mezzo per affrontare i problemi legati al suo abuso». D'altro canto, già nel 1972, la *Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano* (reperibile in *Nazioni Unite*, <https://unric.org>) affermava, nel primo dei «Principi» da essa posti, che «L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future...».

⁵¹ In particolare M. IENCA, R. ANDORNO, *Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology*, in *Life Sciences, Society and Policy*, 5-2017, 24, hanno elaborato una «proposal of neuro-specific human rights in response to emerging advancements in neurotechnology», che si pone come «a logical continuation of the proposal of developing genetic-specific human rights in response to advancements in genetics and genomics as set out by the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (UDHGHR) and the International Declaration on Human Genetic Data (IDHGD)». Analoghe posizioni si riscontrano in F.G. PIZZETTI, *A proposal for a: "Universal Declaration on Neuroscience and Human Rights"*, in *Bioethical Voices*, 10-2017, 4; M.C. ERRIGO, *Neuroscienze, tecnologia e diritti: problemi nuovi e ipotesi di tutela*, in *Dir. fond.*, 3-2020, 242-245; P. SOMMAGGIO, M. MAZZOCCA, *Cognitive Liberty and Human Rights*, in A. D'ALOIA - M.C. ERRIGO (a cura di), *Neuroscience and Law. Complicated crossings and new perspectives*, Springer, Cham, 2020, 105; R. YUSTE, J. GENSER, S. HERRMANN, *It's Time per Neuro-Rights*, in *Horizons*, 18-2021. Sul «ruolo estremamente delicato» dello Stato rispetto, in particolare, alle pratiche di *enhancement*, v. F.P. ADORNO, *L'autonomia al confine tra enhancement e terapia*, in *Iride*, 3-2013, 490. Da ultimo, si veda anche, se si vuole, R. FATTIBENE, *La tensione delle garanzie di libertà e diritti là dove il potenziamento cognitivo incontra l'intelligenza artificiale*, in *federalismi.it*, 25-2022, 18-24. Si segnala che, all'esigenza di tutela dei neurodiritti a livello costituzionale, ad oggi, si è mostrato particolarmente sensibile lo Stato cileno, essendo stata contemplata anche tale garanzia nella recente proposta di riforma costituzionale (v., in proposito, M.C. ERRIGO, *Neuroscienze, tecnologia e diritti: problemi nuovi e ipotesi di tutela*, cit., 233), tuttavia non approvata, all'esito del referendum costituzionale del 4 settembre 2022. Per le iniziative cilene che vanno nello stesso senso, ma sul piano della legislazione ordinaria, v. V. STEFANIELLO, *Il Cile vuole regolamentare tecnologie che non esistono ancora*, 17 luglio 2021, reperibile in *Wired*, www.wired.it; M. IENCA, *Neurodiritti, quali nuove tutele per la sfera mentale: tutti i nodi etico-giuridici*, 18 marzo 2021, reperibile in *Agenda digitale*, www.agendadigitale.eu; L. GUZMÁN H., *Chile: Pioneering the protection of neurorights*, in *Unesco Cour.*, n. 1-2022.

⁵² Come osserva, in proposito, M. C. ERRIGO, *Neuroscienze, tecnologia e diritti: problemi nuovi e ipotesi di tutela*, cit., p. 245, «a partire [...] dal concetto di *neurorights*, si apre in realtà una problematica profonda di regolamentazione del settore neurotecnologico, che va [...] dalla tutela dei diritti, all'elaborazione di linee guida per gli operatori e possibili norme di progettazione delle apparecchiature». Ciò di cui si avverte l'esigenza è dunque un vero e proprio «quadro di tutele», per delineare il quale necessita «una collaborazione di ordine transnazionale. Occorre, infatti, una riflessione 'globale' per tentare definizioni 'comuni' e strategie di tutele che contengano prospettive condivise».

⁵³ Su questo specifico aspetto, sia consentito rinviare a R. FATTIBENE, *Il potenziamento cognitivo tra autodeterminazione e salute: tutele costituzionali tradizionali per possibilità scientifiche nuove*, in *BioLaw J.*, n. 3-2017, 47 ss., riguardo al potenziamento cognitivo farmacologico e, per quello neurotecnologico, a ID., *La tensione delle garanzie di libertà e diritti là dove il potenziamento cognitivo incontra l'intelligenza artificiale*, cit., p. 1 ss. Per l'impatto delle pratiche di potenziamento cognitivo in determinati e sensibili ambiti, si veda invece, se si vuole, ID., *Il potenziamento umano in ambito militare tra diritti e doveri costituzionali*, in *Riv. AIC*, n. 4-2019, 284 ss., ID., *Enhancement e P.A.*, in *Lavoro pubbl. amm.*, n. 1-2019, 179 ss.

Non può escludersi, dunque – se e quando l'accennato dibattito dovesse giungere a maturazione anche nel nostro Paese, per concludersi nel senso della necessità di un'affermazione esplicita, in Costituzione, della tutela che ne è oggetto –, che possa ragionarsi anche dell'art. 9 Cost., secondo il senso della novella che ci è parso di ravvisare, quale sede opportuna per accogliere la preservazione della più essenziale identità dell'uomo, a beneficio proprio ma anche del complessivo equilibrio naturale.

2.2. *La tutela nelle dinamiche giuridiche*

Se il più ampio 'spazio' di tutela previsto dal novellato art. 9 Cost. onera, per la sua collocazione tra i principi, tutti i poteri statali⁵⁴, quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario, sono però i primi due – soggetti politici – ad essere propriamente onerati della sua conversione in un prospettico 'spazio' di effettività giuridica⁵⁵.

Peraltro, ora che i 'termini' sono stati iscritti nella Costituzione, l'opera di supplenza svolta dal giudice, in specie dal giudice costituzionale⁵⁶, non occorre più. Anzi, proprio in virtù della esplicita menzione in Costituzione, dunque di una disciplina di rango costituzionale, che fornisce «ai legislatori le coordinate fondamentali e i vincoli su cui costruire le politiche ambientali», il giudice può (e deve) tornare, anche nella *subiecta materia*, ad espletare il suo proprio compito di verifica della «validità (in senso propriamente “tecnico-giuridico”）」⁵⁷ delle scelte legislative.

È, in effetti, il legislatore ordinario, quale primo attuatore della Costituzione, a doversi adoperare nel senso della traduzione, nella concreta realtà giuridica, del *novum* di tutela previsto dal legislatore costituzionale, nel 2022. I plurimi valori ora coinvolti dalla disposizione dovranno essere opportunamente bilanciati fin dalla fattura delle relative discipline⁵⁸.

E se la concezione che gemma dalla novella è ecocentrica – così come l'abbiamo sostenuta – può dirsi veramente arduo il compito del legislatore post-riforma: per il nuovo punto di bilanciamento di valori che dovrà individuare, rispetto al passato; per la complessità

⁵⁴ Cfr., *retro*, par. 2.1.

⁵⁵ Come opportunamente argomenta M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., p. 287, «i connotati tipici dell'ambiente sotto il profilo della multidimensionalità, della complessità e della mutevolezza nel tempo, che lo rendono un “oggetto” intrinsecamente insuscettibile di una predeterminazione in astratto che possa essere assunta, nella sua interezza, come riferimento oggettivo di interessi individuali o collettivi giuridicamente tutelabili nelle forme delle posizioni giuridiche soggettive, ne fanno necessariamente l'oggetto di politiche pubbliche, ossia di strategie e azioni di tutela – genericamente intese – affidate alle istituzioni titolari del potere legislativo e del potere amministrativo. In altri termini, la tutela dell'ambiente non si realizza tanto per il tramite dello strumento dei diritti (o delle altre situazioni giuridiche soggettive), come invece accade in altri settori dell'ordinamento, bensì soprattutto per il tramite delle politiche legislative e delle azioni amministrative».

⁵⁶ Cfr. R. BIFULCO, *Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 305 ss.

⁵⁷ M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., 289.

⁵⁸ Può rappresentare una criticità, a questo riguardo, l'asimmetria tra il triplice riferimento, nel testo dell'art. 9 Cost., e il solo duplice, nell'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., il quale ultimo, non menzionando la biodiversità, ne rimette la relativa (piena) potestà legislativa alle Regioni, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Né appare scontata l'estensione della riserva di legge statale, di cui all'art. 117 Cost., a seguito dell'ampliamento degli oggetti di tutela, di cui all'art. 9 Cost., in quanto intervenuto successivamente alla riformulazione del 117. Su questo punto, v. G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, cit., 11.

dell'operazione dovuta alla pluralità dei valori ora da tutelare, rispetto al passato; per il diverso tasso di soddisfazione degli interessi che ne discenderà a cascata, rispetto al passato.

Nell'assunta concezione ecocentrica, infatti, nessuno degli elementi ivi contemplati e composti è assolutamente prevalente rispetto agli altri⁵⁹. Tali non sono l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, gli animali (questi, allo stato⁶⁰, comunque in posizione 'diversa', almeno in termini di regolamentazione, per i motivi detti), né l'uno rispetto agli altri, né rispetto all'uomo. Il legislatore, pertanto, dovrà bilanciare in un 'punto', preciso eppure difficile da afferrarsi: quello fino al quale la ricerca del beneficio dell'uomo possa spingersi senza intaccare gli altri beni 'non umani' o, anzi, favorendoli. È il risvolto – come si è detto – di una circolarità che vuole la tutela dell'ambiente (ampiamente inteso) coincidente con quella dell'uomo, per il beneficio che questi ricava proprio dal beneficio del primo. L'ambiente, dunque, come *valore concettualmente ricorsivo*.

La maggiore difficoltà del bilanciamento si traduce nell'altrettanto maggiore difficoltà di temperamento dei diversi interessi coinvolti, nel passare, dalla generalità ed astrattezza della norma, alla particolarità e concretezza delle situazioni sottoposte a valutazione ed autorizzazione della Pubblica Amministrazione. È in questa sede, infatti, che le 'rinnovate' ragioni dell'ambiente e dell'uomo di domani, rispetto a quelle dell'uomo di oggi (che, ad esempio, intenda realizzare un'opera o condurre un'attività produttiva), devono trovare rappresentazione e difesa.

È questo, peraltro, un aspetto interessato senz'altro dal novellato art. 9 Cost., ma, ancor più, dall'art. 41 Cost., anch'esso modificato dalla l. cost. n. 1/2022, per il quale, nell'attuale formulazione, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno (tra l'altro) all'ambiente⁶¹.

Ne potrebbe conseguire un *favor* per l'ampliamento della partecipazione del cittadino alla detta attività amministrativa, ai fini di una più esatta determinazione del (più complesso, per le ragioni esposte) temperamento d'interessi.

⁵⁹ Ci si riferisce, essenzialmente, ad una logica 'interna' all'articolo 9 della Costituzione, con riferimento, dunque, al rapporto tra gli oggetti di tutela in questo contemplati, fermo restando l'affermazione della Corte costituzionale che compare nella nota sentenza n. 85 del 2013, sul cd. caso Ilva, e che si rivolge, invece, al rapporto tra tutti i diritti fondamentali tutelati in Costituzione. Emblematico, in tal senso, in particolare, il passaggio della suddetta pronuncia, di cui al punto 9 del *Considerato in diritto*, per il quale «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».

⁶⁰ F. RESCIGNO, *Parturient montes, nascetur ridiculus mus? Il nuovo articolo 9 della Costituzione italiana e il mancato traguardo della soggettività animale*, in *Pass. cost.*, 1-2022, 58 ss., pur dovendo registrare la mancata affermazione della soggettività animale, nella disposizione riformata, vi ravvisa comunque un significativo punto di partenza verso un siffatto approdo.

⁶¹ Comprensibilmente, Q. CAMERLENGO, *Ambiente e Costituzione: speranza e disincanto*, cit., 16, si chiede se «una normativa legislativa che dovesse rivelarsi leggermente orientata verso le ragioni della produzione, attraverso un pur ragionevole bilanciamento tra bene e limite ai sensi dell'art. 41, sarebbe insanabilmente in contrasto con l'art. 9». Questa perplessità (e probabile criticità) mostra – come già si osservava nel testo – quanto più delicata e complessa sia divenuta l'opera del legislatore, nel bilanciare valori, e dell'Amministrazione, nel mediare interessi; di entrambi, insomma, nell'inverare la nuova forma di tutela iscritta in Costituzione nelle concrete dinamiche giuridiche.

La nozione di bene comune⁶², quando riferita all'ambiente ed al paesaggio⁶³, può vantare, come 'corollario', il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, u.c., Cost., nel senso della «concretizzazione dell'esigenza di una piena responsabilizzazione e coinvolgimento dei soggetti amministrati, quale migliore strada per assicurare la cura ottimale del pubblico interesse e la piena attuazione del principio di democraticità nell'ordinamento⁶⁴»⁶⁵. Potrebbe sovvenire, *ad adiuvandum*, il criterio della *vicinitas* – al quale, peraltro, già si fa ricorso nell'individuazione dei soggetti legittimati ad agire in campo ambientale, sia in ordine agli enti esponenziali che alle persone fisiche –, aprendo così alla «possibilità di individuare meccanismi di ripartizione delle prerogative amministrative tra i cittadini fondati sulla rilevanza nazionale o meramente locale del contesto ambientale considerato»⁶⁶.

Né sembra ostare, a siffatto sviluppo, che l'art. 9 Cost. – nella originaria formulazione, come nell'attuale – si rivolga esclusivamente alla Repubblica (il che si era già sopra rilevato) come destinataria dei doveri di promozione e tutela ivi previsti. Dalla combinazione tra questo disposto costituzionale ed il succitato art. 118, u.c., Cost., potrebbe infatti trarsi comunque una sorta di 'diritto/dovere di collaborazione' dei cittadini con il potere pubblico e, in particolare, con le amministrazioni locali, sul fronte della preservazione e del miglioramento dell'ambiente⁶⁷.

Orbene, la concezione ecocentrica ipotizzata nell'art. 9 Cost. ben corrobora il ricorso alla categoria dei beni comuni riferita all'ambiente. Nel suo essenziale significato di 'preservazione', essa confluisce, infatti, nella necessità che i detti beni vengano «salvaguardati sottraendoli alla

⁶² Con la sent. Corte cass., sez. un., n. 3937/2011, la Suprema Corte si è espressa nel senso «che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale [...], detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini».

⁶³ Come osservano V. CERULLI IRELLI - L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Pol. dir.*, 1-2014, 11, paesaggio e ambiente sono considerati beni comuni, in quanto si ritiene «che il loro valore vitale giustifichi la sottrazione di suoi elementi costitutivi all'appropriazione privata e la garanzia di accesso a tutte le persone, anche a vantaggio delle generazioni future».

⁶⁴ Per questo principio rispetto alla Pubblica Amministrazione, cfr. T. MIELE, *Partecipazione al procedimento e principi costituzionali per un nuovo modello organizzativo della pubblica amministrazione* (comunicazione al XXXIX Convegno di Studi di scienza dell'amministrazione di Varenna), in *Atti del Convegno di Studi di scienza dell'amministrazione di Varenna sul tema "La pubblica amministrazione nella Costituzione: riflessioni e indicazioni di riforma"*, svoltosi il 16, 17 e 18 settembre 1993, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 294-295.

⁶⁵ N. COLLEO, *Il principio democratico e la materia ambientale: la partecipazione dei privati dalla Convenzione di Aarhus alla legge n. 168/2017 in materia di domini collettivi*, in *federalismi.it*, 25-2020, 80. In ordine a territorio, paesaggio e ambiente, V. CERULLI IRELLI - L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, cit., 34, ritengono che «la valorizzazione del momento collettivo [...] potrebbe svolgere un ruolo centrale per la protezione di queste risorse», in particolare ispirandosi, seppure con l'adozione di necessari adattamenti, all'esperienza degli usi civici.

⁶⁶ N. COLLEO, *Il principio democratico e la materia ambientale: la partecipazione dei privati dalla Convenzione di Aarhus alla legge n. 168/2017 in materia di domini collettivi*, cit., 80. L'auspicio dell'A. va nel senso dell'affermarsi di «un modello fondato sul diretto coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto alla libera fruizione del bene, esercitabile per il tramite di enti esponenziali rappresentativi dei rispettivi interessi, in maniera analoga a quanto avviene per le comunità titolari del diritto collettivo sulle terre». Nel mentre, si potrebbe ricorrere al criterio della *vicinitas*, onde superare la difficoltà di attuazione di una siffatta modalità gestoria in materia ambientale «derivante dall'assenza di un vero e proprio rapporto di appartenenza del bene ad una comunità di riferimento (diversamente da quanto accade per le proprietà collettive)» (*ibid.*, 79, 80).

⁶⁷ Pur ribadendo che «la responsabilità ultima è in capo alla Repubblica», R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 7, ritiene tuttavia possibile prendere in considerazione «un principio di collaborazione tra Stato e società nella tutela dell'ambiente», in ordine alla novella dell'art. 9 Cost., che pure non sembra indirizzarsi anche ai privati, né possedere un'efficacia orizzontale.

logica distruttiva del breve periodo, proiettando la loro tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future»⁶⁸.

Né – preme puntualizzare – il fatto che il rilievo riconosciuto (o che dovrebbe essere riconosciuto) dal diritto ai beni comuni dipenda essenzialmente dalla loro funzionalità rispetto agli interessi dell'uomo⁶⁹ confligge con la concezione ecocentrica che si è qui assunta. La 'preservazione' ad 'autonomo' vantaggio della natura – secondo le riflessioni già esposte – va infatti, al contempo, a vantaggio 'generalissimo' dell'uomo, in quanto partecipa dell'equilibrio naturale, come incarnato, sia nella generazione attuale, sia nelle future. Oppure può dirsi – se si preferisce tener conto del solo dato 'temporale', che è poi l'unico esplicitato dalla novella, con riferimento all'interesse dell'uomo – che la tutela 'autonoma' della natura determina la possibilità, per le donne e gli uomini delle generazioni future, di fruirne, giungendo ad essi integra; sicché, come il più comprende il meno – in questo caso 'un più ed un meno temporali' –, consente il medesimo (la medesima fruizione) alle donne e agli uomini della generazione (di volta in volta) in corso.

In base ad analoghe considerazioni, ci appare possibile delineare una soluzione anche rispetto ad altra questione problematica ingenerata dalla revisione dell'art. 9 Cost., vale a dire a chi spetti la rappresentanza dell'interesse delle future generazioni, *ex novo* iscritto nella disposizione.

A riguardo, non appare opportuno, né utile – oltre che arduo da strutturare in punto di diritto –, ricorrere ad apposite figure⁷⁰, come potrebbero essere nuove ipotesi di Autorità indipendenti, di Commissari, di Garanti, di Difensori civici⁷¹.

Varie sono le criticità di ordine giuridico che si frappongono alla realizzazione di siffatte soluzioni. Quella, innanzitutto, di delineare una soggettività per persone che ancora non sono venute ad esistenza e la conseguente difficoltà di asserire un dovere (di tutela dell'ambiente) in assenza di chi possa reclamarne il correlativo diritto⁷². Vi si aggiunge l'impossibilità d'immaginare,

⁶⁸ S. RODOTÀ, *Il valore dei beni comuni*, 5 gennaio 2012, reperibile in *Forum italiano dei movimenti per l'acqua, acquabenecomune.org*. È la stessa Proposta di articolato elaborata dalla Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, istituita presso il Ministero della Giustizia, con decreto ministeriale del 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici, ad aver previsto, all'art. 1, co. 3, lett. d), che quest'ultimi «devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future» (la citata Proposta è consultabile in *Ministero della giustizia, www.giustizia.it*).

⁶⁹ In quanto «cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona», secondo la definizione a suo tempo elaborata dalla Commissione sui beni pubblici, di cui alla nota precedente. Chiaramente in tal senso anche il Giudice di legittimità, nella sentenza Corte Cass., sez. un., n. 3665/2011, inerente la vicenda delle valli da pesca nella laguna di Venezia, per il quale «“comune” è il bene che, «indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, [...] strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini».

⁷⁰ Per azionare i diritti delle generazioni future, osserva F. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in P. PANTALEONE (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui. Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano - 7 ottobre 2021*, cit., 64, «occorre sempre trovare qualcuno che *hic et nunc* si faccia parte attiva; appare tuttavia difficile individuare il criterio in forza del quale qualcuno (un singolo, un'associazione, un gruppo e così via), e non altri, possa arrogarsi la pretesa di parlare in nome delle generazioni future pretendendo di azionarne i diritti».

⁷¹ In particolare riguardo al Difensore civico per le generazioni future, in una dimensione comparata ed internazionale, v. il documento prodotto dall'unità Comunicazione della Mediatrice europea Emily O'Reilly, RETE EUROPEA DEI DIFENSORI CIVICI, *Forum sulla rete 2017*, Unione europea e gli autori, 2017, 55, 56.

⁷² È, piuttosto, un'etica deontica ad assumere «implicazioni rilevanti anche rispetto alle più avvertite criticità teoriche alle quali il discorso sulla “giuridicizzazione” delle future generazioni si espone». In una siffatta concezione, infatti, «il dovere sarebbe tale [...] indipendentemente dal fatto che vi siano alcuni nella posizione di reclamare un correlativo diritto: è la

fin d'ora, quali concezioni di benessere, di utilità e anche di diritti possano allignare nella posterità⁷³, eventualmente a seguito di eventi (anche naturali) che dovessero verificarsi 'dopo di noi', del tutto sfuggenti all'attuale capacità di previsione, ma che potrebbero modificare più o meno radicalmente l'attuale stato delle cose.

Tuttavia va esclusa l'opportunità di ricorrere a nuove e 'dedicate' figure di rappresentanza degli interessi delle generazioni future soprattutto per una ragione tutta interna al ragionamento che qui si è tentato di svolgere, vale a dire che – si rimarca ancora una volta – l'interesse 'oggettivo' della natura coincide con quello della gente di oggi e di domani, consistendo tutti, sostanzialmente, nella preservazione della prima. Se dunque l'interesse delle generazioni future non è 'cosa altra ed ulteriore', allora non vi è neppure ragione di pensare ad altre ed ulteriori 'forme organiche' di rappresentanza, rispetto a quelle a cui già si ricorre nel presente.

In particolare, il contributo che la società civile può apportare al suo corretto adempimento potrebbe pertanto dirsi già adeguatamente esperito nelle forme giuridiche attuali, ossia dalle associazioni ambientaliste⁷⁴, sia in termini di partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, sia quanto alla legittimazione processuale rispetto ai giudizi nella stessa materia. Nel medesimo segno, potrebbe svolgersi, peraltro, anche un'ampliata partecipazione del cittadino (della generazione in corso, ovviamente) all'attività amministrativa in materia, come in precedenza auspicato, nonché al contenzioso⁷⁵.

D'altro canto, non può sfuggire mai del tutto al diritto, ad un ordinamento giuridico, l'aspetto del vantaggio per l'uomo di ciò che umano non è (in questa vicenda, la preservazione della natura in sé e per sé considerata): è la stessa trasposizione di cosa in bene – per il solo fatto di essere

prevalenza del dovere, del diritto oggettivo sul diritto soggettivo, a fondare la responsabilità»: D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, Giappichelli, 2017, 67.

⁷³ D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, cit., 134, osserva, a riguardo, che, «non conoscendo l'identità degli individui che formeranno le generazioni future ignoriamo, di conseguenza, anche quali saranno le loro preferenze. Più precisamente, non sappiamo quali beni della vita le generazioni future apprezzeranno come tali facendone, quindi, oggetto di diritti o di interessi».

⁷⁴ In proposito, può osservarsi, con N. COLLEO, *Il principio democratico e la materia ambientale: la partecipazione dei privati dalla Convenzione di Aarhus alla legge n. 168/2017 in materia di domini collettivi*, cit., 71, che, mentre legislatore e dottrina hanno rivolto una significativa attenzione agli aspetti attinenti alla legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni ambientaliste, lo stesso non può dirsi riguardo alla partecipazione dei privati portatori d'interessi diffusi ai procedimenti in materia ambientale. Questo differente approccio, spiega P.A., è probabilmente figlio «di una tradizionale concezione del confronto tra cittadini ed Amministrazione quale momento di opposizione e scontro, più che di collaborazione e dialogo». Sulle ragioni dell'ampia legittimazione processuale riconosciuta, in Italia, alle associazioni ambientaliste, v. L. DE LUCIA, *Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale nell'Amministrazione pubblica. Tre modelli a confronto*, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), *La giustizia amministrativa in Italia e in Germania*, Milano, Giuffrè, 2017, 99 ss.

⁷⁵ Val bene rilevare, a questo proposito, che, in alcune delle oramai molteplici *climate litigations* azionate in diversi Paesi [sulle quali v. W. KAHL - M.P. WELLER (a cura di), *Climate Change Litigation: A Handbook*, Bloomsbury Publishing PLC, Munchen, 2021], si sono costituiti in giudizio, oltre ad associazioni e individui adulti, anche minori o, comunque, giovani. Così è stato, in particolare, nelle cause intentate, dal 2015 ad oggi, negli Stati Uniti, in India, in Colombia, in Canada, in Germania e in Messico (per ulteriori dati in merito, v. *Urgenda. Samen sneller duurzamer*, www.urgenda.nl). Si è inteso azionare, in questo modo, il diritto di una generazione certamente 'in corso', ma con una aspettativa di vita, in ragione della bassa età, che si proietta in un tempo lontano, nel quale gli effetti del riscaldamento globale raggiungeranno intensità ben maggiori di quelle attuali, ove non si provveda opportunamente e urgentemente. Sicché, tali attori fanno quasi da ponte tra gli uomini di oggi e le generazioni 'propriamente' future. Tra questi casi, figura anche la prima causa climatica italiana (e contro lo Stato italiano), promossa, nel giugno 2021, dinanzi al Tribunale civile di Roma, la causa cd. "Giudizio universale", azionata anche da diciassette minori, rappresentati in giudizio dai genitori. Cfr., in merito, il sito dedicato *Giudizio universale. Invertiamo il processo*, <https://giudizioniversale.eu/>; Y. GUERRA - R. MAZZA, *Climate change litigation: riflessioni comparate alla luce dell'affaire du siècle*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD - Milano, 22 aprile 2022*, cit., 18-20; A. VITALE, *Il caso "giudizio universale" di fronte al Tribunale di Roma. Una breve riflessione sulle fonti*, in *Oss. Fonti*, 1-2022.

questa un'operazione squisitamente umana – a conmetterla al ‘fattore uomo’ e, conseguentemente, al suo favore, comunque non disfavore. Per dirla con Paolo Grossi, «se la cosa può esaurirsi nell'essere semplicemente un frammento di cosmo, il bene è sempre una entità in rapporto a un soggetto e ai suoi interessi e bisogni, è sempre – necessariamente – entità relazionale»⁷⁶.

Per riepilogare e concludere: il cosmo tutto sembra essere contemplato dal novellato art. 9 Cost., come si è detto, a giustificare una concezione ecocentrica, quasi francescana (anche questo lo si è all'inizio notato), dell'ambiente e della natura tutta. Ma ciò non impedisce che un singolo frammento di esso, ove originariamente sta nella sua assoluta oggettività di cosa – com'è nell'immagine disegnata dall'insigne Maestro fiorentino di Storia del diritto –, venga percepito dall'uomo anche (appunto quell'‘anche’ che compare e ‘pesa’, nel testo riformulato della disposizione in parola) in relazione a sé e al proprio beneficio, responsabilmente valutato.

ABSTRACT[IT]

L'articolo mette in luce la valenza innovativa della legge di revisione costituzionale n. 1/2022, in ragione dell'esplicita previsione della tutela ambientale tra i principi fondamentali della Costituzione, rispetto alla pregressa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale in materia. Le considerazioni svolte in tal senso consentono di supportare una lettura in senso ecocentrico del novellato art. 9 Cost., ma anche di prefigurare, quale conseguenza, un più complesso bilanciamento tra valori e temperamento degli interessi coinvolti, rispetto al tempo antecedente alla riforma.

ABSTRACT[EN]

The article highlights the innovative value of constitutional revision law no. 1/2022, due to the explicit provision of environmental protection as one of the fundamental principles of the Constitution, compared to previous doctrinal and judicial interpretations on the subject. The considerations made in this sense sustain an eco-centric reading of the new Article 9 of the Constitution but also prefigure, as a consequence, a more complex balancing of pre-reform values and reconciliation of the relative interests.

PAROLE CHIAVE:

riforma dell'art. 9 Cost.; costituzionalizzazione della tutela dell'ambiente; generazioni future; concezione ecocentrica; politiche legislative e azioni amministrative in materia ambientale.

KEYWORDS:

reform of Article 9 of the Constitution; constitutionalisation of environmental protection; future generations; eco-centric conception; legislative policies and administrative action in the field of the environment.

⁷⁶ P. GROSSI, *I beni: itinerari fra “moderno” e “post moderno”*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 4-2012, 1070.